

Turriaco bene comune

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed
Amministrazione per la cura dei beni comuni

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI ED AMMINISTRAZIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI

SOMMARIO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina e promuove le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni, dando particolare attuazione al principio di sussidiarietà che si esprime nella storia amministrativa di Turriaco attraverso numerose e diverse esperienze di collaborazione con e tra le associazioni, punto di riferimento altamente caratterizzante della vita della nostra comunità.
2. Le presenti disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni richiede la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a. **beni comuni:** beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti per condividere la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva;
 - b. **Comune o Amministrazione:** il Comune di Turriaco nelle sue articolazioni istituzionali ed organizzative;
 - c. **cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;
 - d. **proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comunali. La proposta può essere spontanea o formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e. **patto di collaborazione:** il patto attraverso cui Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni urbani;
 - f. **interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione, valorizzazione e manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
 - g. **gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità ed inclusività;

- h. **spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 (Cittadini attivi)

1. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, organizzate o meno.
2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 4 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni.
3. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente quale forma alternativa alla sanzione amministrativa, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
4. Gli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 4 (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati, della loro frequenza e della complessiva durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura;
 - b. la durata della collaborazione;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e. la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
 - f. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, difforme o parziale realizzazione degli interventi concordati;
 - g. le forme di sostegno eventualmente messe a disposizione dal Comune;

- h. le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e dei risultati prodotti dalla collaborazione;
- i. l'eventuale affiancamento del personale comunale in relazione alla complessità, alla frequenza ed alla durata degli interventi concordati;
- j. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza o grave violazione del presente regolamento o delle clausole del patto, nonché gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali i diritti riservati agli autori di opere d'ingegno, la riconsegna dei beni ed ogni altro effetto rilevante.

Art. 5 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, in particolare si prevede: cura occasionale, cura costante e continuativa, gestione condivisa, rigenerazione, valorizzazione .
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo di cura o di gestione condivisa di spazi pubblici e di edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a. integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o a migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b. assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. I cittadini attivi possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione e rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 6 (Promozione della creatività)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo dei talenti.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può destinare temporaneamente alla creatività, in particolare giovanile, una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento, anche in attesa di una loro destinazione d'uso definitiva, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani o luoghi di degrado sociale.

Art. 7 (Promozione della sicurezza stradale)

1. Il Comune promuove l'educazione alla salute ed alla cultura ambientale consapevole, con particolare riguardo al risparmio energetico ed alla sicurezza stradale.
2. Il Comune promuove altresì le forme aggregative e di socializzazione anche come azioni di riduzione del rischio di fenomeni di marginalizzazione sociale o di bullismo, favorendo proposte di collaborazione con cittadini attivi che possano intervenire in questo specifico settore.

3. Per il perseguimento di tali finalità, il Comune può prevedere forme di collaborazione continuativa con cittadini attivi per garantire lo spostamento in sicurezza di minori da e verso le scuole (pedibus, ciclobus).

Capo II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 8 (Disposizioni generali)

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua nella Giunta Comunale l'organo deputato alla approvazione delle proposte di collaborazione.
2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso della Giunta.
3. Limitatamente agli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione di cui all'art. 20 del presente regolamento, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tale ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni senza ulteriori formalità.
4. L'assenso del Comune è formalizzato e disciplinato nel patto di collaborazione.

Art. 9 (Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a. la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione
 - b. la proposta rientri tra le modalità di collaborazione predefiniti di cui all'art. 20;
 - c. la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura, di valorizzazione o di rigenerazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto di giunta che identifica ambito, requisiti e condizioni della modalità collaborativa predefinita.
4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la giunta comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi previsti.
5. La proposta di collaborazione è sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici ed all'approvazione della giunta.
6. Qualora, dopo opportuna valutazione, di cui ai commi 4 e 5, il Comune ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Comune lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni.

7. In caso di esito favorevole all'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione e la relativa pubblicazione sulla rete civica al fine di favorire le buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Capo III – Interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione di spazi ed edifici pubblici

Art. 10 (Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita i cui al successivo art.20.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati.

Art. 11 (Gestione condivisa degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere come oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzarvi attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 12 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere come oggetto interventi di cura, rigenerazione o valorizzazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. Il tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico o ad uso pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate di tutta la documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare.
3. Resta ferma la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Capo IV – Forme di sostegno

Art. 13 (Agevolazioni amministrative, nei canoni e nell'accesso agli spazi comunali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 4 del presente regolamento sono assimilate a quelle effettuate dal Comune stesso ai fini dell'esenzione per l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone.
2. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento relative all'azione di cura.
3. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 14 (Materiali di consumo e beni strumentali)

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili e previa valutazione, fornisce i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature di cui al precedente comma sono forniti in comodato d'uso e, salvo normale deterioramento dovuto all'usura, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività; in caso contrario sarà richiesto il ripristino delle condizioni iniziali o la sostituzione del bene danneggiato.

Art. 15 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il patto di collaborazione individua l'ammontare dell'eventuale rimborso e le modalità di erogazione.
4. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione chiara ed esaustiva delle attività svolte e dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento.
5. Limitatamente alle risorse disponibili e a quanto definito nei patti di collaborazione, possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a. Acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b. Estensioni di garanzia nelle polizze assicurative.

Art. 16 (Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, mediante apposita rendicontazione.

Art. 17 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati sulla rete civica.
2. La visibilità concessa non costituisce alcuna forma di corrispettivo delle azioni realizzate, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Capo V – Formazione, comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 18 (Finalità della formazione e ruolo delle scuole)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione.
2. L'Amministrazione favorisce l'incontro delle competenze dei propri dipendenti con le competenze presenti all'interno della comunità liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
3. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata soprattutto all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b. acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
4. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso incontri ed interventi di tipo teorico e pratico, riconoscendone il ruolo strategico nella diffusione e radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni.

Art. 19 (Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune riconosce alla rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
2. Il rapporto di collaborazione è inteso a:
 - a. migliorare e condividere informazioni a disposizione;

- b. favorire il consolidamento di reti di relazioni tra gruppi di cittadini per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, valorizzazione e rigenerazione di beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 20 (Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

1. Rientrano nella tipologia di collaborazione tipica le seguenti attività di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni:
 - a. sfalcio dell'erba negli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - b. manutenzione, irrigazione e cura di aiuole o aree verdi;
 - c. pulizia di marciapiedi e caditoie stradali;
 - d. interventi di spazzamento stradale in caso di precipitazioni nevose;
 - e. servizi di accompagnamento di alunni da e verso le scuole (pedibus, ciclobus).

Art. 21 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti si garantisce visibilità, trasparenza e valutazione dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a obiettivi, indirizzi e priorità di intervento, azioni e servizi resi, risultati raggiunti e risorse disponibili e utilizzate.
4. Il Comune si adopera per consentire una efficace diffusione della rendicontazione attraverso i canali a disposizione e la pubblicazione sulla rete civica, nonché attraverso eventi come conferenze stampa, incontri nelle scuole, eventi ed ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea.

Capo VI – Responsabilità e vigilanza

Art. 22 (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati e ad attenersi alle prescrizioni ricevute.

3. Con riferimento agli interventi di cura, di valorizzazione o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento previste nel patto di collaborazione.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa di cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzato.

Art. 23 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi rispondono di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni.
3. I cittadini attivi assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa a riguardo.

Capo VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 (Sperimentazione)

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di tre anni.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 25 (Disposizioni transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni in esso indicate, potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione di cui ai precedenti artt. 4 e 20.

Allegato A: BOZZA DI PATTO DI COLLABORAZIONE

Nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni (di seguito denominato Regolamento), approvato con delibera del ,
si conviene e si stipula il seguente Patto di Collaborazione che definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Turriaco ed il/i cittadino/i attivo/i residente a in C.F.per gli interventi di cura, valorizzazione o rigenerazione di....., sito a Turriaco, in....., considerato bene comune ai sensi del Regolamento.

1. OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE ED AZIONI POSITIVE:

L'intervento si propone di raggiungere i seguenti obiettivi.....
..... attraverso lo svolgimento delle seguenti azioni:

2. DURATA DELLA COLLABORAZIONE:

La collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione fino al
Previa verifica che l'accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire, entro il termine di scadenza stabilita, ad una proroga per consentire il completamento del progetto quando non interamente realizzato, ovvero, oltre il termine di scadenza stabilita, ad un rinnovo, qualora la valutazione dell'intervento sia giudica concordemente positiva e riproponibile.

L'inadempimento alle prescrizioni o l'inosservanza del Regolamento Beni Comuni costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto di Collaborazione.

Il Comune, per motivate ragioni interesse pubblico può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento.

3. MODALITA' DI AZIONE, RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Il/I cittadino/i attivo/i si impegna/no a:

- svolgere le proprie attività con continuità e dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza, senza cedere ad altri, il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune, impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di Collaborazione o a renderli immediatamente disponibili per l'Amministrazione in caso di motivata richiesta;
- fornire al Comune una esaustiva e puntuale rendicontazione delle attività svolte con cadenzao ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia motivata richiesta;
- a rinunciare ad ogni pretesa sul bene oggetto di intervento, riconsegnandolo all'Amministrazione al termine della collaborazione;

Il Comune si impegna a:

- fornire al cittadino/i attivo/i tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività mediante il coinvolgimento dell'Ufficio che si rende disponibile a chiarire ogni eventuale dubbio e a fornire la necessaria consulenza;

- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità dell'intervento di cura.

4. MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA DEL BENE COMUNE

Il/I cittadino/i attivo/i si impegna/no a mantenere inalterata la fruizione collettiva del bene in oggetto per tutta la durata del patto di collaborazione, comunicando tempestivamente eventuali periodi di interruzione di tale fruibilità, laddove si rendessero necessari.

- In particolare si precisa quanto segue:

5. COPERTURE ASSICURATIVE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

Il/I cittadino/i attivo/i si dichiara/no a conoscenza dei rischi connessi all'esercizio dell'intervento di cura e consapevole/i di dover utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati e di doversi attenere alle prescrizioni in termini di misure di prevenzione e sicurezza, come comunicato dal competente Ufficio.

Si dichiara/no altresì consapevole/i di dover rispondere di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività sopradescritte.

Ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, il/i cittadino/i attivo/i, in qualità di custode dei beni stessi, tiene sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa a riguardo.

- Il/I cittadino/i attivo/i dichiara/no inoltre di essere coperto/i da garanzia assicurativa per il rischio stipulata con la Società con scadenza che si impegna/no a mantenere in vigore fino al termine del presente patto di collaborazione.
- Il/I cittadino/i attivo/i dichiara/no di voler essere coperto/i da garanzia assicurativa mediante estensione della garanzia assicurativa e a tal fine si impegna/no a fornire ogni informazione necessaria e a provvedere al versamento del premio corrispondente nei termini di

6. FORME DI SOSTEGNO

Nell'ottica di favorire e riconoscere l'intervento di cura oggetto del presente Patto di Collaborazione, l'Amministrazione Comunale, valutate le risorse disponibili, si impegna a:

- concedere temporaneamente a titolo gratuito gli spazi comunali eventualmente richiesti dal/i cittadino/i attivo/i per riunioni o attività connesse all'intervento di cura;
- esentare le attività previste dal presente Patto di Collaborazione dal canone previsto per l'uso del suolo pubblico;
- fornire in comodato d'uso gratuito le seguenti attrezzature:
.....
che dovranno essere restituite in buone condizioni al termine delle attività o, in qualsiasi momento, su richiesta motivata dell'Amministrazione;
- fornire i seguenti beni di consumo necessari allo svolgimento dell'intervento di cura:
.....
- concorrere alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'intervento di cura, rimborsando la quota del ovvero fino all'ammontare di €..... per l'intero periodo

della collaborazione, a fronte di una rendicontazione chiara ed esaustiva, ai sensi dell'art.15 del Regolamento, con particolare riferimento alle spese ammissibili (comma 5);

rimborsare la quota relativa alla copertura assicurativa nella misura del per il periodo

7. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERLOCUTORI PER LA PRESENTE FORMA DI COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Collaborazione è affidato a come diretto interlocutore ed in rappresentanza degli altri cittadini attivi coinvolti; il referente per l'Amministrazione Comunale è

Turriaco, li Per il cittadino attivo:.....

Per l'Amministrazione Comunale:.....